



OSSERVAZIONI  
AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE  
N. 167/2021/R/GAS

RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI  
PUNTI DI ENTRATA E USCITA DELLA RETE DI  
TRASPORTO

*Orientamenti finali*

**18 giugno 2021**

## **INDICE**

<b>1. CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>2</b>
<b>2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DELL'AUTORITA'</b>	<b>6</b>
<b>3. PROPOSTE DI RIASSETTO DELL'ATTIVITA' DI MISURA</b>	<b>10</b>
<b>4. REQUISITI IMPIANTISTICI, FUNZIONALI E MANUTENTIVI, E STANDARD DI QUALITA'</b>	<b>15</b>
<b>5. CENSIMENTO IMPIANTISTICO, PIANO DI ADEGUAMENTO E CESSIONE DEGLI IMPIANTI</b>	<b>27</b>
<b>6. ASPETTI TARIFFARI</b>	<b>32</b>

## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento illustra le osservazioni di Snam Rete Gas al documento di consultazione 167/2021/R/Gas, pubblicato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità) in data 22 aprile 2021.

Vengono, di seguito, richiamate le principali considerazioni sulle proposte di evoluzione del quadro di regolazione, rimandando alle successive sezioni del documento per un'analisi puntuale delle osservazioni e dei suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione.

L'attività di misura riveste un ruolo cruciale nella gestione fisica e commerciale delle infrastrutture della filiera del gas. La tempestiva, affidabile e puntuale rilevazione dei dati di misura del volume e della qualità del gas presso ciascun punto di entrata ed uscita del sistema rappresenta infatti un prerequisito imprescindibile per la corretta contabilizzazione delle transazioni commerciali tra Trasportatore ed Utente e per le transazioni tra Utente e i suoi fornitori/clienti, anche ai fini fiscali. In tale prospettiva, tenuto conto dell'attuale pluralità dei soggetti coinvolti e delle diverse modalità di gestione tecnica e commerciale degli impianti di misura, un processo di efficiente razionalizzazione e concentrazione dell'attività può favorire un miglioramento del servizio e sostenere lo sviluppo e la trasparenza del mercato. Più in particolare, il riassetto dell'attività e l'implementazione di un piano di adeguamento degli impianti potranno consentire:

- un più efficiente utilizzo dell'energia da parte del consumatore grazie ad una maggiore consapevolezza degli impatti economici e ambientali dei propri consumi, favorendo in tal modo il processo di transizione energetica;
- un efficiente funzionamento dei processi commerciali, dei meccanismi di bilanciamento basati sul mercato (grazie alla tempestività ed affidabilità dei dati) e una corretta gestione dell'attività di *settlement*;
- un più efficace monitoraggio dei quantitativi di Gas Non Contabilizzato (GNC) sulla rete di trasporto finalizzato anche a loro contenimento.
- un crescente impiego della digitalizzazione per lo svolgimento di attività da remoto con conseguente riduzione dei costi operativi;

- una maggiore possibilità di accoglimento dei *green-gases* e di sviluppo del *sector coupling* grazie all'adozione di nuove tecnologie di misura;

Si accoglie pertanto con favore l'impostazione proposta nel documento di consultazione che prevede l'introduzione di opportuni incentivi per i titolari degli impianti allo svolgimento dell'attività di misura secondo standard di servizio uniformi, applicati a tutti i punti di misura in ingresso e uscita dalla rete di trasporto, che consenta di favorire un miglioramento complessivo della qualità della misura nel trasporto gas. Si condivide altresì un sistema di responsabilizzazione al rispetto dei livelli di servizio che preveda corrispettivi di entità maggiore laddove non siano rispettati i requisiti minimi e di entità inferiore laddove siano rispettati oltre ai requisiti minimi anche quelli ottimali. Tale aspetto assume ancora maggiore rilevanza nell'ottica di una progressiva trasformazione della misura che favorisca l'accoglimento nella rete di trasporto di nuovi *green e low carbon gases* (quali idrogeno, biometano e gas sintetici). In tale ambito si ritiene che tali requisiti (in particolare quelli ottimali) debbano poter evolvere nel tempo in coerenza con gli sviluppi tecnologici e le migliori pratiche disponibili sul mercato anche al fine accompagnare e supportare la transizione energetica.

In merito al dimensionamento dei corrispettivi si condivide l'impostazione secondo cui tali corrispettivi debbano riflettere il valore sottratto dal titolare dell'impianto al sistema gas in conseguenza dell'errore di misura nell'ipotesi per lui più vantaggiosa (ovvero il costo di acquisto evitato per il gas non misurato). Si segnala tuttavia come questa condizione non sussista nel caso in cui l'impianto di misura risulti di proprietà dell'impresa di trasporto, in quanto soggetto terzo rispetto alla fornitura/consumo del gas misurato. L'impresa di trasporto, infatti, non essendo un consumatore di gas non trae alcun beneficio connesso al costo di acquisto evitato per il gas non misurato e pertanto l'applicazione di tale corrispettivo sarebbe sproporzionata. A livello di sistema, l'errore di misura determina un errore di allocazione dei volumi prelevati dalla rete su cui l'impresa di trasporto è già fortemente responsabilizzata dal meccanismo di riconoscimento del GNC introdotto con Deliberazione 569/2020/R/Gas. Alla luce di quanto sopra si ritiene che nel caso in cui l'impianto di misura sia di proprietà dell'impresa di trasporto i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di *metering* non

debbano trovare applicazione o comunque in misura non superiore a quanto già definito con Deliberazione 569/2020/R/Gas.

Sempre ai fini del miglioramento del servizio, si accoglie altresì con favore la conferma della possibilità per i titolari degli impianti di misura, in assenza di elementi ostativi<sup>1</sup>, di poter cedere gli impianti stessi alle imprese di trasporto ove non intendano più svolgere tale attività nell'ambito del nuovo assetto, prevedendo che anche le altre imprese regolate possano avvalersi della stessa facoltà. Al fine di favorire ulteriormente un processo di gestione armonizzata e maggiormente unitaria della misura si ritiene che gli incentivi economici alla cessione dell'impianto attualmente prospettati nel documento di consultazione (riduzione del corrispettivo CM<sup>CF</sup> pari al 50% per 4 anni) possano essere ulteriormente rafforzati. In merito al riconoscimento tariffario per gli asset di misura ceduti all'impresa di trasporto si ritiene condivisibile prevedere l'applicazione del criterio del costo storico rivalutato. Tale metodologia costituisce infatti una prassi ormai consolidata nel sistema di regolazione italiano per la valorizzazione degli asset regolati nonché una *best practice* a livello internazionale. In tale ambito, si ritiene tuttavia necessario prevedere per l'impresa di trasporto oltre al riconoscimento tariffario dell'impianto acquisito anche tutti i costi sostenuti per l'adeguamento dell'impianto al fine di consentirne il corretto funzionamento nel rispetto dei requisiti e degli standard di servizio, nonché i costi accessori di acquisizione dell'impianto (ad es. costi notarili e amministrativi). In merito ai costi operativi conseguenti alla gestione degli impianti di misura che potranno essere acquisiti nonché delle nuove attività poste in capo all'impresa maggiore di trasporto (e.g. monitoraggio) si ritiene opportuno un riconoscimento nei primi anni sulla base della miglior stima presentata dall'impresa di trasporto, in modo analogo alle modalità di trattamento dei costi operativi per le nuove imprese di trasporto (art. 11 della RTTG). Tali costi, perlomeno fino all'entrata a regime del piano di acquisizione, dovrebbero risultare *pass-through*, ossia oggetto di conguaglio annuale con CSEA della differenza tra costi riconosciuti e costi effettivi.

---

<sup>1</sup> Quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'impossibilità di accedere in sicurezza agli impianti di misura, diritto di proprietà dell'impianto in capo a un soggetto diverso dal titolare dell'impianto, il rifiuto del titolare dell'impianto ovvero del proprietario delle aree a stipulare atti idonei a garantire l'accesso in sicurezza alle aree dove è collocato l'impianto. In particolare, tutte tali circostanze e le modalità di accesso più opportune per il regolare e sicuro svolgimento dell'attività di misura da parte dell'impresa di trasporto in caso di cessione dell'impianto dovranno essere disciplinate da opportuni protocolli da includere nel Codice di rete che il soggetto cedente dovrà impegnarsi a rispettare, pena l'impossibilità di poter esercitare la facoltà di cessione.

Si segnala altresì la necessità di garantire all'impresa di trasporto che si trovi ad acquisire uno o più impianti di misura un lasso di tempo sufficiente per l'effettuazione degli eventuali interventi di adeguamento di tali misuratori, durante il quale non siano applicati i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio (anche in relazione ai requisiti minimi e ottimali). Tale periodo di sospensione dell'applicazione dei corrispettivi risulta particolarmente rilevante in considerazione della possibilità di dover dar corso ad un piano di adeguamento degli impianti di misura pluriennale o successivamente all'avvio dell'applicazione dei corrispettivi in considerazione della possibilità per i titolari di manifestare la volontà di cessione in un qualunque momento.

L'effettiva applicabilità delle nuove disposizioni si ritiene debba presupporre una esplicita accettazione da parte dei titolari degli impianti di misura delle condizioni che saranno individuate ed implementate nei Codici, anche ai fini della fatturazione dei relativi corrispettivi. Nel caso tale accettazione non fosse formalizzata e/o nei casi di reiterata inadempienza alle nuove disposizioni, si ritiene che potrebbero non essere soddisfatti i requisiti per l'erogazione del servizio e pertanto dovrebbe essere prevista la possibilità di dare corso ad opportune misure a salvaguardia del sistema, quali la duplicazione dell'impianto. Nei casi in cui l'impresa di trasporto non possa procedere ad una duplicazione dell'impianto (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'impossibilità di individuare un'area adeguata nella quale provvedere alla sua realizzazione), come soluzione di ultima istanza si dovrebbe poter prevedere la possibilità di attivare la procedura per la discatura del punto, a seguito di segnalazione da parte dell'impresa di trasporto all'Autorità, secondo disposizioni normate nel Codice di Rete.

In merito all'attribuzione della responsabilità dell'attività di *meter reading* alle imprese di trasporto si ribadisce la necessità di mantenere una chiara corrispondenza tra la responsabilità dell'attività e la proprietà degli asset funzionali al suo svolgimento, a maggior ragione dove il soggetto responsabile si trovi esposto all'applicazione di possibili corrispettivi e/o indennizzi per il mancato rispetto di standard di qualità del servizio. In tale ottica, si accoglie con favore la possibilità per il trasportatore di installare apparecchiature di telelettura di proprietà come prospettato nel documento di consultazione. Con riferimento al sistema di penalità previsto per l'attività di *meter reading*, in virtù del fatto che gli indicatori individuati si riferiscono alla qualità del servizio con cui le imprese di trasporto regolate forniscono informazioni agli utenti ai fini dello svolgimento dell'attività di bilanciamento, si ritiene più opportuno prevedere un

meccanismo di premi e penalità simmetrico (con relativo cap&collar), in sostituzione dello schema proposto nel documento di consultazione.

In relazione ai compiti di monitoraggio attribuiti all'impresa maggiore di trasporto, si ritiene condivisibile la proposta di introduzione di un meccanismo di incentivazione *output-based* in relazione allo svolgimento di verifiche ispettive. In particolare, si ritiene percorribile lo schema proposto che prevede l'individuazione di un livello target di verifiche da effettuarsi in ciascun anno, con premi in caso di suo superamento. Si rileva tuttavia l'opportunità di prevedere che l'attività di verifica a campione sugli impianti di misura non si limiti esclusivamente agli impianti connessi alle reti delle altre imprese di trasporto ma sia invece riferito alla totalità degli impianti di misura funzionali al servizio di trasporto stesso.

Infine, come già evidenziato in più occasioni, si conferma la disponibilità di Snam Rete Gas a supportare un percorso virtuoso che porti a un miglioramento complessivo della qualità della misura mettendo a servizio del Sistema il proprio *know-how* tecnologico e le proprie capacità organizzative e finanziarie.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ

### S1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità

Gli obiettivi di intervento dell'Autorità volti ad armonizzare l'attività di misura in tutti i punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas, inclusi i punti di interconnessione con le reti di distribuzione, prevedendo requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi dei sistemi di misura, standard di servizio e adeguati meccanismi di responsabilizzazione dei soggetti titolari delle attività si ritengono condivisibili.

Tenuto conto dell'attuale pluralità dei soggetti coinvolti e delle diverse modalità di gestione tecnica e commerciale degli impianti di misura, si ritiene che un processo di efficiente razionalizzazione e concentrazione dell'attività possa favorire un miglioramento del servizio e sostenere lo sviluppo e la trasparenza del mercato. In tale prospettiva, oltre ai corrispettivi di mancato adeguamento, si ritiene che un potenziamento dell'incentivo economico alla cessione degli impianti (attualmente prospettato nel documento di consultazione come riduzione del corrispettivo  $CM^{CF}$  pari al 50% per 4 anni) potrebbe favorire ulteriormente il percorso verso una gestione maggiormente unitaria ed armonizzata dell'attività di misura.

Si evidenzia altresì come il riassetto complessivo dell'attività di misura rappresenti un fattore essenziale per assicurare l'adozione di tecnologie avanzate "di frontiera" che consentano di favorire l'integrazione dei *green e low carbon gases* (idrogeno, biometano e gas sintetici) nel sistema energetico, di disporre di un set di dati unico ed omogeneo sul territorio nazionale nonché di facilitare una gestione coordinata delle infrastrutture gas ed elettriche esistenti, in ottica di *sector coupling*, con relativa ottimizzazione degli investimenti futuri.

Con riferimento alle tempistiche di implementazione delle disposizioni in materia di riassetto dell'attività di misura prospettate nel documento di consultazione si osserva quanto segue.

In relazione al censimento impiantistico, si segnala l'opportunità di prevedere che il termine previsto a dicembre 2021, per il completamento dell'attività, possa essere esteso in funzione della numerosità delle richieste di aggiornamento pervenute (fino ad aprile 2022), al fine di consentire l'effettuazione di verifiche sui dati comunicati dai titolari degli



impianti prima del loro caricamento definitivo nel *database*. Si ritiene infatti opportuno prevedere che a fronte di eventuali modifiche ai dati presenti nel database messo a disposizione da Snam Rete Gas entro novembre 2021<sup>2</sup> vi sia un tempo congruo per la verifica delle stesse (e.g. nel caso di modifiche sostanziali dei dati precedentemente raccolti e proposti nel database), al fine di intercettare eventuali errori che potrebbero influenzare il corretto monitoraggio degli standard di qualità; tale ritardo, in particolare, si potrebbe verificare nel caso di comunicazioni trasmesse in prossimità del termine ultimo.

Per quanto concerne il termine di gennaio 2022 individuato ai fini dell'avvio del monitoraggio del rispetto degli standard di servizio si evidenzia come il corretto calcolo degli indicatori D e J (riferiti alla disponibilità dei dati sulla qualità del gas) richieda l'implementazione di logiche di controllo non precedentemente previste nel documento di consultazione sulle linee operative proposte da Snam Rete Gas che si ritiene possano essere completate entro il mese di marzo 2022. Il monitoraggio dell'indicatore K (riferito alla messa a disposizione dei dati di misura all'impresa maggiore di trasporto da parte delle altre imprese) richiederà altresì una preventiva condivisione degli opportuni protocolli di comunicazione e loro implementazione. Si ritiene che tale indicatore possa essere ragionevolmente implementato in circa 4-5 mesi dalla definizione dei protocolli stessi (e.g. entro marzo 2022 ove i protocolli sia definiti entro il mese di ottobre 2021). Per quanto concerne l'indicatore I (riferito alla messa a disposizione dei dati di misura dalle imprese di trasporto ad UdB/clienti finali), una stima del tempo necessario alla sua implementazione sarà possibile a valle della definizione delle specifiche logiche di determinazione (e.g. logiche che consentano di escludere dal calcolo le casistiche in cui il dato di misura non sia stato generato e/o non possa essere acquisito per cause non dipendenti dall'impresa di trasporto, come meglio indicato agli spunti S6 e S7).

Relativamente al termine indicato nel documento di consultazione per il rapporto di sintesi contenente gli esiti del monitoraggio per l'anno precedente (i.e. 31 marzo) e per la trasmissione da parte del titolare dell'impianto di misura delle informazioni relative alle manutenzioni effettuate e del programma delle attività manutentive previste per l'anno termico successivo (i.e. 30 giugno), si rimanda alle osservazioni di dettaglio formulate in risposta allo spunto di consultazione S8.

---

<sup>2</sup> Si prevede di mettere a disposizione dei titolari degli impianti di misura un portale precompilato con le informazioni precedentemente raccolte da Snam Rete Gas, ad esempio nel censimento avviato a fine 2020, al fine di semplificare e velocizzare la compilazione.



Si segnala, infine, come meglio dettagliato in risposta allo spunto di consultazione S2, che il monitoraggio degli standard di servizio sarà condizionato dalla messa a disposizione all'impresa di trasporto dei dati da parte dei titolari degli impianti stessi nel rispetto delle tempistiche e delle modalità che saranno definite (i.e. protocolli di comunicazione, inclusi quelli con operatori infrastrutturali o produttori di gas/biometano).

### 3. PROPOSTE DI RIASSETTO DELL'ATTIVITA' DI MISURA

<b>S2. Osservazioni in merito ai ruoli e alle responsabilità dell'attività di misura</b>
--

Con riferimento ai ruoli ed alle responsabilità delle attività di misura prospettate nel documento di consultazione si osserva quanto segue.

Fermo restando quanto indicato al precedente punto di consultazione circa l'opportunità di favorire una gestione quanto più unitaria e armonizzata dell'attività di misura, si condivide l'impostazione secondo cui l'attività di *metering* debba essere svolta dal soggetto titolare dell'impianto di misura nel rispetto dei requisiti e degli standard di qualità che saranno identificati.

In merito all'attribuzione della responsabilità dell'attività di *meter reading* a ciascuna impresa di trasporto relativamente agli impianti direttamente connessi alla propria rete, si prende atto della modifica dell'orientamento iniziale dell'Autorità rispetto ai principi delineati nella deliberazione 522/2019/R/Gas. In tale ambito e tenuto altresì conto dell'orientamento dell'Autorità di prevedere che la facoltà di cessione di un impianto possa essere esercitata nei confronti dell'impresa di trasporto ad essi direttamente connessa, si condivide l'impostazione per cui sia assegnato a ciascun TSO relativamente agli impianti di sua competenza la responsabilità dell'attività di censimento impiantistico ed aggiornamento del database impianti, di monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità del servizio, nonché di applicazione dei corrispettivi al cliente finale e versamento del relativo gettito alla CSEA.

Con riferimento all'obbligo in capo alle imprese di trasporto di aggiornare le informazioni nel database impianti di misura in occasione dell'entrata in esercizio di nuovi impianti, di modifiche di un impianto esistente e, comunque, con cadenza annuale, sulla base delle informazioni comunicate dal titolare dell'impianto di misura", si ritiene che in ottica di efficientamento del sistema tale disposizione possa essere soddisfatta prevedendo la possibilità per il titolare dell'impianto ovvero l'impresa di trasporto terza cui è interconnesso di comunicare l'aggiornamento e/o la conferma delle informazioni direttamente attraverso il portale reso disponibile da Snam Rete Gas. Ai fini del rispetto delle tempistiche indicate nel documento di consultazione (novembre 2021) e fino alla disponibilità delle necessarie funzionalità sul database impianti si prevede di consentire ai titolari degli impianti di visualizzare le informazioni già fornite a Snam Rete Gas in

precedenza, con la possibilità di aggiornare la Qero e l'indicazione circa la facoltà di avvalersi della cessione dell'impianto, prevedendo che tutte le altre informazioni possano essere modificate mediante gli altri canali di comunicazione messi a disposizione.

Relativamente agli ulteriori ruoli che l'Autorità prevede di assegnare all'impresa maggiore di trasporto (cfr. paragrafo 6.17 del documento di consultazione), Snam Rete Gas conferma la propria disponibilità allo svolgimento di tali compiti in ottica di operatore di sistema. Va tuttavia segnalato come:

- il compito di monitorare il costante aggiornamento dell'anagrafica degli impianti di misura e verificare il rispetto dell'aggiornamento dei dati possa fare riferimento solo alla verifica della completezza delle informazioni e del rispetto delle tempistiche di aggiornamento della documentazione che saranno espressamente previste. Fatte salve le previsioni relative ai controlli a campione, Snam Rete Gas non potrà che prendere atto delle informazioni che le sono state trasmesse <sup>3</sup>;
- l'effettuazione di verifiche in loco, a campione, anche sugli impianti relativi alle reti di altre imprese di trasporto, necessiti di opportune procedure eventualmente da declinare nel Codice di Rete che consentano a SRG di programmare e svolgere le attività su tali impianti;
- l'accesso da remoto ai dati di misura rilevati da ciascun impianto sulla rete di trasporto, anche attraverso i sistemi di telelettura delle altre imprese di trasporto, richieda che gli altri TSO si dotino degli opportuni sistemi e protocolli di comunicazione che saranno individuati da SRG al fine di consentire la raccolta delle informazioni.

In merito al fatto che l'attività di *metering* debba ricomprendere anche la progettazione dell'impianto (ovverossia la responsabilità della verifica delle specifiche di progetto e di dimensionamento), si segnala come nel caso di impianti che già ricadono o ricadranno nella titolarità dell'impresa di trasporto a seguito di cessione, il dimensionamento (e/o successivo adeguamento) dell'impianto stesso avvenga in base alle informazioni fornite da parte del soggetto che fruirà del servizio di misura. Pertanto, il TSO non deve essere ritenuto responsabile di una erronea progettazione in caso di informazioni non corrette (e.g. Qero, profilo di consumo etc.) ovvero laddove le stesse subiscano variazioni

---

<sup>3</sup> Ai fini del monitoraggio annuale si potrebbe prevedere una scadenza concomitante con il flusso informativo relativo ai piani di manutenzione

successivamente alla realizzazione dell'impianto. In tali casi, non dovrebbe essere altresì soggetto all'applicazione dei corrispettivi riconducibili all'errata progettazione dell'impianto stesso (e.g. *rangeability*). Si ritiene che in tali situazioni sia il soggetto che fruisce del servizio di misura, e non l'impresa di trasporto, a dover sostenere gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di tali corrispettivi.

**S3. Osservazioni in merito alla responsabilità dell'attività di meter reading in capo alle imprese di trasporto, al ruolo dell'impresa maggiore di trasporto e alle esigenze di coordinamento**

In merito all'attribuzione della responsabilità dell'attività di *meter reading* alle imprese di trasporto si osserva quanto segue.

Nell'ambito del prospettato riassetto si ritiene debba essere mantenuta una chiara corrispondenza tra la responsabilità di una specifica attività e la proprietà degli *asset* funzionali al suo svolgimento, a maggior ragione dove il soggetto responsabile si trovi esposto all'applicazione di possibili corrispettivi e/o indennizzi per il mancato rispetto di standard di qualità del servizio. Diversamente tale soggetto non potrebbe disporre delle leve necessarie a garantire i livelli di servizio richiesti, rimanendo al contempo esposto all'applicazione di penalizzazioni di natura economica. In tale ottica, si accoglie con favore la possibilità per il trasportatore di installare apparecchiature di telelettura di proprietà come prospettato al paragrafo 9.19 del documento di consultazione<sup>4</sup>, fermo restando quanto precisato al successivo punto di consultazione S.6.

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che relativamente a tutti gli impianti di misura presso i quali le imprese di trasporto non abbiano potuto installare apparati propri di telelettura ove ritenuto opportuno, le stesse non dispongano delle leve necessarie ad una corretta ed efficiente erogazione del servizio di *meter reading* e pertanto, nel caso non fossero disponibili i dati di misura con le frequenza e modalità previste, non possano trovare applicazione su queste ultime gli indennizzi e le penalità previste per

---

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo si riporta la casistica in cui un impianto non nella titolarità dell'impresa di trasporto non sia dotato di telelettura e il titolare non provveda all'installazione di un apposito apparato. In tale caso, in assenza della possibilità di installare un impianto di telelettura da parte dell'impresa di trasporto si verificherebbe la situazione paradossale secondo cui il titolare dell'impianto non sarebbe perseguibile per la mancanza impiantistica mentre l'impresa di trasporto in qualità di responsabile del *meter reading* risulterebbe soggetta a possibili penalizzazioni e/o indennizzi. Secondo l'impostazione prevista nel documento di consultazione, l'installazione di apparati di telelettura ricompresa tra i requisiti impiantistici (cfr. Tabella 6 del DCO) non è infatti obbligatoria diversamente da quanto prospettato nell'ambito delle Linee Operative di intervento prospettate da Snam Rete Gas.

l'indisponibilità del dato (sia per assenza dell'impianto di telelettura che in caso di mancato funzionamento dell'impianto stesso cfr. Indicatore I per l'attività di *meter reading*) che dovrebbero invece rimanere in capo al titolare dell'impianto (i.e. impresa di distribuzione/cliente finale che dovrebbe quindi indennizzare l'Utente del Bilanciamento). Coerentemente a quanto sopra, anche con riferimento ai punti di interconnessione tra l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto, si ritiene che la responsabilità dell'attività di *meter reading* dovrebbe ricadere sull'impresa di trasporto titolare dell'impianto di telelettura prevedendo nel caso l'applicazione degli obblighi e degli standard di qualità del servizio per la messa a disposizione dei dati all'impresa maggiore di trasporto e la possibilità per quest'ultima di accedere direttamente ai dati di misura dell'impianto.

Si sottolinea altresì come gli impianti di telelettura debbano comunque rispettare opportuni protocolli di comunicazione definiti dalle imprese di trasporto al fine di consentire loro l'acquisizione del dato. Qualora tali protocolli non fossero adottati dal titolare dell'impianto di telelettura, le imprese di trasporto non dovrebbero essere considerate responsabili della mancata erogazione del servizio e conseguentemente non dovrebbero essere soggette all'applicazione degli indennizzi/penalità. Anche in merito all'accessibilità da remoto da parte dell'impresa maggiore di trasporto delle misure rilevate da ciascun impianto sulla rete di trasportatori terzi, si evidenzia la necessità che siano rispettati gli opportuni protocolli di comunicazione tra la strumentazione installata in campo e i sistemi informativi di Snam Rete Gas, cui i proprietari degli apparati dovranno necessariamente attenersi.

Ai fini di una maggiore efficacia della riforma in termini di razionalizzazione ed armonizzazione dell'attività di misura, si ritiene altresì opportuno prevedere che siano definite regole di validazione del dato di misura comuni ed armonizzate tra tutti i trasportatori da recepire nei rispettivi Codici di Rete.

In relazione al monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio riferita agli impianti nella titolarità di altri operatori infrastrutturali e dei produttori di gas (incluso il biometano) si segnala la necessità che il quadro regolatorio imponga l'adeguamento della strumentazione per la misura automatizzata nonché per la trasmissione dei dati ai fini dell'acquisizione dei dati necessari al calcolo degli indicatori. A tal riguardo, si ritiene opportuno prevedere che i flussi di dati necessari trovino definizione nel manuale

operativo tra l'impresa di trasporto e gli altri operatori, anche con riferimento agli impianti di misura nella titolarità di operatori di trasporto esteri.

**S4. Osservazioni in merito all'attività di misura del trasporto gas svolta dalle altre imprese regolate.**

Con riferimento all'attività di misura svolta dalle altre imprese regolate (stoccaggi, terminali di rigassificazione e distributori), si ritiene condivisibile in linea di principio che anche queste siano sottoposte alle disposizioni del nuovo assetto alla stregua dei soggetti non regolati, prevedendo requisiti minimi ed ottimali nonché l'applicazione degli standard di qualità del servizio che saranno individuati, fermo restando quanto indicato in risposta allo spunto di consultazione precedente relativamente all'attività di *meter reading* circa la corrispondenza tra proprietà dell'asset e responsabilità.

Si rileva altresì come riportato in risposta al successivo spunto di consultazione S12 l'opportunità che anche per le altre imprese regolate sia prevista la possibilità di avvalersi della facoltà di cessione dell'impianto di misura all'impresa di trasporto.

**S5. Osservazioni in merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio delineata nel presente capitolo.**

In merito alla razionalizzazione del quadro regolatorio prospettata nel documento di consultazione si rileva come la possibilità di una effettiva applicazione ai soggetti non regolati (e.g. clienti finali, produttori etc) delle disposizioni che saranno individuate dall'Autorità presupponga una esplicita accettazione delle condizioni che saranno individuate ed implementate nei Codici, anche ai fini dell'applicazione dei corrispettivi ai titolari degli impianti di misura<sup>5</sup>. Ove tale accettazione non sia formalizzata si ritiene non possano sussistere le condizioni per l'erogazione del servizio e pertanto dovrebbero essere previste misure quali a titolo esemplificativo la duplicazione dell'impianto o in ultima istanza, in caso di impossibilità, la discatura del punto.

---

<sup>5</sup> In relazione a tale aspetto si ritiene che le imprese di trasporto debbano essere tenute al versamento dei soli corrispettivi effettivamente incassati, prevedendo opportune forme di salvaguardia attraverso la CSEA in caso di esposizioni. Con particolare riferimento alla fatturazione dei corrispettivi che potrebbero essere soggetti all'applicazione dell'IVA, in assenza di opportune forme di garanzia prestate dai titolari degli impianti di misura, si ritiene necessario prevedere opportune modalità, eventualmente da declinare nei Codici, per sterilizzare possibili esposizioni derivanti da un mancato pagamento.

#### 4. REQUISITI IMPIANTISTICI, FUNZIONALI E MANUTENTIVI, E STANDARD DI QUALITA'

<b>S6.</b> Osservazioni in merito ai requisiti minimi e ottimali.
---

L'orientamento dell'Autorità di prevedere l'introduzione di requisiti minimi e ottimali si ritiene ampiamente condivisibile anche ai fini di una crescente armonizzazione dell'attività ed al raggiungimento di adeguati livelli di qualità del servizio. Si ritiene che tali requisiti (in particolare quelli ottimali) debbano poter evolvere nel tempo in coerenza con gli sviluppi tecnologici e le migliori pratiche disponibili sul mercato anche per accompagnare la transizione energetica. Tale aspetto assume ancora maggiore rilevanza nell'ottica di una progressiva trasformazione della misura relativamente alla necessità di favorire l'accoglimento nella rete di trasporto di nuovi *green* e *low carbon gases*.

In relazione alla proposta di potere utilizzare un solo gascromatografo di area (di classe A) per le zone industriali servite da un unico ingresso di gas naturale, prevedendo la possibilità almeno per gli impianti di maggiore capacità di collegamento in continuo con il dispositivo di conversione dei volumi, si segnalano possibili criticità di natura tecnica legate alle distanze tra il gas cromatografo e il *flow computer* dell'impianto di misura nonché in tema di responsabilità in quanto lo strumento risulterebbe "condiviso" tra più soggetti. La possibilità di installare un unico gascromatografo dovrebbe pertanto essere valutata caso per caso ai fini di verificare l'assenza di criticità di natura tecnica e prevedendo che (ove fattibile) la proprietà del gascromatografo sia in capo ad un unico soggetto tenuto al rispetto degli standard di qualità. Si ritiene opportuno prevedere in ogni caso che la relazione tra il soggetto titolare del gascromatografo e i soggetti che usufruiranno della misura della qualità del gas sia disciplinata da appositi accordi che definiscano le responsabilità tra le parti (e.g. in caso di malfunzionamento dell'apparato o impossibilità di ricezione del dato). In tale ambito, Snam Rete Gas si rende disponibile ad installare e gestire il gascromatografo in tali fattispecie, ove sia verificata l'assenza di elementi ostativi e possano essere definite ex-ante con i soggetti che usufruirebbero del servizio tutte le condizioni necessarie ad un corretto ed efficiente svolgimento dell'attività<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> In relazione alla definizione dei ruoli e delle responsabilità prospettate nel riassetto complessivo dell'attività di misura, ove il gascromatografo d'area rientrasse nella titolarità dell'impresa di trasporto si ritiene necessario prevedere che - ai fini di un corretto ed efficiente set-up di tale configurazione - gli impianti di



Per quanto concerne l'aggiornamento dei dati di qualità da remoto da parte del responsabile dell'attività di *meter reading* (per gli impianti di misura non dotati di GC/AQ o in cui questi siano indisponibili), si segnala come tale attività, da svolgersi comunque esclusivamente nella casistiche previste dalla metrologia legale, potrebbe non essere effettuabile a causa dell'inadeguatezza/assenza o dell'indisponibilità/malfunzionamento dei dispositivi per la misura automatizzata in capo al responsabile dell'attività di *metering* (i.e. *flow computer*/convertitore) nonché di adeguati apparati per la trasmissione del dato<sup>7</sup>. Si ritiene opportuno che la disciplina che sarà introdotta preveda, nei casi in cui non siano presenti strumenti di analisi della qualità in loco, l'obbligo per il responsabile dell'attività di *metering* di aggiornare manualmente i dati secondo le tempistiche previste dal Codice di Rete. Si segnala altresì l'opportunità di introdurre (nei casi in cui non fosse possibile aggiornare i dati qualità da remoto) la possibilità di una post-elaborazione dei dati di misura da parte dell'impresa di trasporto, applicando i parametri di qualità del gas rilevati, al fine di disporre di una misura maggiormente accurata.

Con riferimento ai requisiti impiantistici e prestazionali si evidenzia come l'impresa di trasporto debba poter disporre dei dati con la granularità, la tempestività e le frequenze necessarie alla determinazione dei livelli di servizio al fine di consentire l'applicazione omogenea degli standard a tutti i soggetti coinvolti. In particolare, la messa a disposizione dei dati di misura secondo modalità non adeguate si potrebbe verificare nel caso di apparecchiature quali *flow computer*, *data logger* e strumentazione di trasmissione del dato non automatizzata e non teleleggibile (requisito minimo IM4 che prevede la misura del volume con linea principale automatizzata e teleleggibile) e/o che utilizzano protocolli di comunicazione non conformi alla normativa UNITS 11629 (requisito minimo PR2 di conformità del dispositivo di conversione alla norma UNI/TS 11629). Si ritiene che, per gli impianti per i quali il dato non sia messo a disposizione o sia messo a disposizione in un formato non idoneo, tale da non risultare effettivamente accessibile, non consentendo quindi la determinazione e verifica del livello di servizio richiesto, quest'ultimo debba considerarsi sistematicamente non rispettato e dar luogo all'applicazione dei corrispettivi (si vedano le ulteriori considerazioni allo spunto S7).

---

misura del volume sottesì/che godano della misura unitaria della qualità rientrino nella titolarità dell'impresa di trasporto stessa.

<sup>7</sup> Come osservato allo spunto S3, in merito all'accessibilità da remoto da parte dell'impresa di trasporto, si evidenzia in ogni caso la necessità che siano rispettati gli opportuni protocolli di comunicazione tra la strumentazione installata in campo e i sistemi informativi di Snam Rete Gas, cui i proprietari degli apparati dovranno necessariamente attenersi.

Diversamente, si incentiverebbero i titolari degli impianti a non procedere al loro adeguamento in quanto non sarebbero soggetti all'applicazione dei corrispettivi.

Il principio sopra espresso trova applicazione anche in relazione all'installazione di *Remote Intelligent Unit* (RIU) presso gli impianti di misura. Infatti, per gli impianti che non saranno dotati di RIU, sia per scelta del titolare dell'impianto sia per impossibilità di installazione da parte dell'impresa di trasporto per incompatibilità con altre apparecchiature presenti (e.g. *flow computer/data logger*), si potrebbe incorrere nell'impossibilità di disporre dei dati con le frequenze necessarie al monitoraggio degli indicatori, nonché dell'aggiornamento dei dati di qualità del gas. In tale ambito si ritiene che l'adozione di apparecchiature di telelettura uniformi su tutti gli impianti di misura faciliterebbe la raccolta dei dati garantendo l'accessibilità da remoto all'impresa maggiore di trasporto.

Per quanto riguarda i requisiti impiantistici riferiti all'organo primario si propone di estendere l'applicazione del requisito ottimale IM3 *"Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori di pari calibro in parallelo"* agli impianti con Qero compresa tra 4.000 e 30.000 Smc/h che siano dotati di più contatori, in quanto comunque caratterizzati da consumi significativi. Per quanto riguarda i requisiti impiantistici riferiti agli strumenti di misura della qualità si segnala invece la necessità di precisare nella descrizione del requisito minimo IM8 *"Possibilità di aggiornamento a cura dell'esercente il servizio di meter reading dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP"* che l'aggiornamento dei parametri di qualità si intende "da remoto".

Relativamente ai requisiti prestazionali riferiti agli strumenti di misura della qualità (PR4) si evidenzia che l'errore massimo permesso (MPE) in servizio è uguale a quello in condizioni di riferimento. Si propone pertanto di mantenere come requisito minimo quello già attualmente previsto nel Codice di Rete (i.e. MPE pari a 0,5%), al fine di evitare una riduzione dell'accuratezza dei dati di qualità nel nuovo regime rispetto all'attuale, eliminando di conseguenza il relativo requisito ottimale.

In relazione ai requisiti manutentivi si segnala come l'orientamento dell'Autorità di eliminare il livello di servizio sull'effettuazione delle attività manutentive proposto nelle Linee operative di intervento potrebbe non fornire adeguati stimoli ai titolari degli impianti

di misura ai fini della corretta manutenzione e gestione dell'impianto stesso. Si evidenzia infatti come la mancata effettuazione delle attività di manutenzione dell'impianto (ad esempio verifica della funzionalità e della taratura dell'impianto), pur influenzando in maniera potenzialmente significativa sulla bontà del dato di misura rilevato, non verrebbe intercettata dagli indicatori di qualità del servizio e pertanto non sarebbe soggetta all'applicazione di corrispettivi.

Per quanto riguarda le attività manutentive e in particolare l'autotaratura con miscela di gas certificato di cui al requisito MCM3, si evidenzia che tale attività risulta prevista dalla norma UNI 9571-2 unicamente per i gascromatografi (e non per gli analizzatori di qualità). Inoltre, le frequenze di taratura proposte, secondo quanto previsto nella stessa UNI 9571-2, potrebbero risultare non coerenti con quanto indicato nell'approvazione metrologica di alcuni strumenti (in particolare per i gascromatografi), al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche tecniche dello strumento (attività ad esempio prevista ogni 60 gg per alcuni modelli di gascromatografo disponibili sul mercato). Si suggerisce pertanto una revisione del requisito minimo prevedendo che l'autotaratura sia effettuata con una frequenza pari a quella indicata nell'approvazione metrologica dello strumento e ove non indicata almeno settimanale (requisito minimo), mantenendo l'autotaratura giornaliera come requisito ottimale così come prospettato nel documento di consultazione.

Infine, con riferimento alle linee venturimetriche si segnala la necessità, ai fini di una corretta applicazione dei requisiti, di meglio specificare il "periodo transitorio" cui si fa riferimento nelle note n. 28, 29 e 30 delle tabelle 9 e 10 nel quale tali linee sarebbero ancora ammesse, e se questo debba intendersi come un termine entro il quale procedere alla sostituzione dell'organo primario nonché del dispositivo di conversione e dei trasduttori.

**S7. Osservazioni in merito agli standard di qualità.**

In relazione agli standard di qualità proposti nel documento di consultazione si rileva quanto segue.

Attività di *metering*

Con riferimento anche a quanto osservato in precedenza nella risposta allo spunto di consultazione S6, si segnala l'opportunità di prevedere che nella determinazione dei livelli di servizio proposti in tabella 12 si tenga adeguatamente conto delle situazioni di impossibilità nell'acquisizione del dato da parte dell'impresa di trasporto, anche in conseguenza di una assenza e/o non conformità della strumentazione. A titolo esemplificativo, l'indicatore B riferito alla *“Disponibilità del dato di misura da dispositivo di conversione/flow computer o data logger”* dovrebbe essere valorizzato considerando una equivalente indisponibilità totale del dato per l'intero periodo in cui il titolare dell'impianto non abbia provveduto all'installazione della strumentazione o abbia mantenuto in funzione apparecchiature che non consentano una corretta acquisizione del dato stesso secondo gli standard di comunicazione previsti. Analoghe considerazioni sarebbero applicabili all'indicatore C sull'aggiornamento del dato di qualità del gas, ad esempio nel caso in cui un impianto per il quale è previsto dai requisiti l'installazione di un GC/AC non ne disponga.

Con riferimento all'indicatore D sulla *“Disponibilità di aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è previsto GC/AQ)”* si evidenzia l'opportunità di prevedere una differenziazione dei livelli di servizio richiesti sulla base delle pressioni di misura come previsto nel Codice di Rete e in coerenza con la differenziazione del requisito minimo MI3 (cfr. Tab. 8), piuttosto che sulla Qero, considerata la crescente rilevanza assunta dal dato di qualità del gas, all'aumentare della pressione di misura, nella determinazione del fattore di comprimibilità. Si segnala inoltre come il livello di servizio proposto nel documento di consultazione sia considerato eccessivamente oneroso rispetto all'effettiva influenza del dato di qualità del gas sulla bontà della misura, tenuto conto che l'aggiornamento dei parametri prevede l'inserimento di un dato medio relativo al mese/anno precedente.

Attività di *meter reading*

Con riferimento agli indicatori G *“Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura”* e H *“Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie”*, anche

in ottica di una più efficiente gestione si ritiene preferibile il mantenimento dell'attuale assetto previsto dalla vigente RQTG che prevede l'avanzamento delle richieste da parte degli utenti della rete di trasporto con notifica contestuale degli esiti delle verifiche effettuate sia all'utente stesso che ai titolari degli impianti di misura.

Con riferimento all'indicatore I *“Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale/UdB”*, anche in considerazione delle finalità per le quali il dato deve essere reso disponibile nell'ambito del bilanciamento del trasporto gas, si ritiene che questo debba fare riferimento unicamente agli UdB che risultano essere i soggetti per i quali tale informazione è funzionale alla propria attività<sup>8</sup>. Coerentemente con quanto già indicato ai precedenti spunti di consultazione S6 risulta necessario prevedere espressamente che dal calcolo dell'indicatore vengano escluse le casistiche in cui il dato di misura non sia stato generato e/o non possa essere acquisito per cause non dipendenti dall'impresa di trasporto, ivi inclusa la mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del titolare dell'impianto secondo le necessarie modalità<sup>9</sup>. Si segnala infine come un livello di servizio fissato pari al 96% risulti eccessivamente elevato in relazione alla numerosità dei punti coinvolti e al livello di disponibilità richiesto ai sistemi informativi coinvolti, anche in relazione ad eventuali necessità di manutenzione dei sistemi. In tale prospettiva si ritiene più adeguato fissare un target pari al 85% da valutare su base annuale.

Con riferimento all'indicatore J<sup>10</sup> *“Disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP”* si evidenzia che il livello di servizio proposto pari al 96% implicherebbe una risoluzione di un eventuale guasto al gascromatografo in poco più di un giorno; tale tempistica risulta operativamente impossibile da rispettare, tenuto conto del tempo necessario ad individuare la presenza del guasto stesso. Di fatto, quindi, l'impresa di trasporto sarebbe sistematicamente penalizzata al verificarsi di un guasto a meno della duplicazione dello

---

<sup>8</sup> Tale aspetto va considerato anche in relazione alla possibile introduzione di indennizzi/penalità per il mancato rispetto dello standard di qualità che verrebbero previsti anche in relazione a soggetti (titolari degli impianti di misura) per i quali l'informazione in oggetto differentemente dagli UdB non presenta uno specifico valore in relazione all'attività svolta. Si ritiene opportuno prevedere che tale indicatore faccia riferimento all'intero perimetro della misura del trasporto gas nonostante tale informazione relativamente ai city-gate non sarà necessariamente utilizzata nell'ambito del nuovo regime di *settlement* ai fini del calcolo della posizione del singolo utente.

<sup>9</sup> Al fine del calcolo dell'indicatore si ritiene opportuno sia considerata la messa a disposizione, due volte al giorno, dei flussi incrementali di gas a partire dall'inizio del giorno G riferiti agli impianti presso i punti di riconsegna di competenza di ogni UdB.

<sup>10</sup> In merito alla prospettata razionalizzazione del quadro regolatorio che prevede la definizione di un testo integrato della misura si segnala l'opportunità di eliminare l'equivalente indicatore attualmente previsto dalla Deliberazione 185/05. Si evidenzia altresì la necessità che sia previsto un opportuno raccordo tra le disposizioni che saranno introdotte e quelle di cui alla Deliberazione n. 185/05 anche con riferimento alla dotazione degli impianti e agli obblighi di comunicazione verso l'Autorità previsti a carico delle imprese di trasporto.

strumento, a discapito dell'efficienza di costi per il sistema. Inoltre, l'indicatore non sarebbe coerente con quello previsto all'indicatore C per l'attività di *metering*, definito su base annuale invece che mensile. In tale prospettiva si ritiene più adeguato fissare un target pari al 90% da valutare su base annuale.

Infine, con riferimento all'indicatore K *“Disponibilità dei dati di misura da parte di un'impresa di trasporto all'impresa maggiore”* si ritiene che l'indicatore debba essere calcolato tenendo conto della messa a disposizione dei dati riferiti a tutti i punti di entrata ed uscita dalla rete di trasporto dell'impresa terza, sia provvisori che definitivi, secondo le rispettive frequenze previste (giornaliera e mensile).

<b>S8.</b> Osservazioni in merito al monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità.
---

In merito all'attività di monitoraggio si prende atto dell'orientamento finale dell'Autorità di attribuirne la responsabilità a ciascuna impresa di trasporto relativamente agli impianti direttamente connessi alla propria rete, rispetto ai principi delineati nella deliberazione 522/2019/R/Gas. In tale ambito si condivide l'impostazione per cui sia assegnato a ciascun TSO per gli impianti di competenza la responsabilità dell'attività di censimento impiantistico ed aggiornamento del database impianti, di monitoraggio dei requisiti e del rispetto degli standard di qualità del servizio, nonché di applicazione dei corrispettivi al cliente finale e versamento del relativo gettito alla CSEA.

Con riferimento all'effettuazione di verifiche a campione sugli impianti, posta in capo al Snam Rete Gas, si evidenzia la necessità di prevedere che le imprese di trasporto si uniformino alle regole e modalità di raccolta dei dati degli impianti che saranno definite dall'impresa maggiore, in modo che la stessa possa disporre di tutti i dati necessari per l'individuazione degli impianti per cui risulti opportuno prevedere verifiche a campione nonché ulteriori approfondimenti. A tal riguardo si ritiene opportuno prevedere che Snam Rete Gas individui una lista di documenti che l'impresa di trasporto terza dovrà raccogliere e mettere a disposizione con riferimento a ciascun impianto di misura interconnesso alla propria rete.

Relativamente alla verifica del corretto funzionamento all'organo primario, fermo restando il principio di totale copertura dei costi a Snam Rete Gas da parte del sistema

per lo svolgimento di questa specifica attività – come espresso dall’Autorità nel documento di consultazione - si ritiene condivisibile l’approccio delineato secondo cui tali costi rimarrebbero in capo al titolare dell’impianto nel caso in cui venga riscontrato un funzionamento anomalo. In tale ambito Snam Rete Gas si rende disponibile allo svolgimento delle attività di verifica attribuitele. Tuttavia, nel caso in cui a seguito delle attività ispettive sia accertato il mancato rispetto di requisiti prescritti dalla normativa sulla Metrologia Legale (previsione di cui al punto 11.17) si ritiene opportuno prevedere che la segnalazione da parte di Snam Rete Gas per i seguiti di competenza sia eseguita nei confronti dell’ARERA e non direttamente ad altre autorità. Questo in virtù dei rispettivi ruoli che si ritiene siano più appropriati nell’ambito del prospettato riassetto. Non si ritiene infatti corretto che a fronte delle attività di monitoraggio e verifica attribuitele Snam Rete Gas debba gestire eventuali contenziosi da parte dei titolari degli impianti di misura.

In merito al termine individuato nel documento di consultazione per la trasmissione da parte del titolare dell’impianto di misura delle informazioni relative alle manutenzioni effettuate e del programma delle attività manutentive previste per l’anno termico successivo (i.e. 30 giugno), al fine di disporre di dati completi per l’intero anno termico, pena l’impossibilità della corretta applicazione dei corrispettivi, e in coerenza con l’applicazione dei corrispettivi stessi prevista a partire da gennaio 2023, si ritiene che la suddetta trasmissione debba avvenire entro il 31 dicembre, prevedendo che la verifica sia riferita all’anno solare. Alternativamente si evidenzia la necessità di posticipare il termine al 30 settembre al fine di disporre di dati completi per l’intero anno termico. Per quanto riguarda invece il termine per la trasmissione del rapporto di sintesi contenente gli esiti del monitoraggio e del programma delle verifiche a campione comprensivi dei relativi criteri di definizione da parte di Snam Rete Gas, si propone di posticipare il termine al 30 aprile, al fine di consentire una migliore distribuzione del carico di lavoro per l’impresa maggiore di trasporto nel corso dell’anno.

**S9.** Osservazioni in merito al sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e degli standard di qualità.

**S10.** Osservazioni in merito ai criteri di dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di *metering* e degli indennizzi/penalità per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di *meter reading*.

Con riferimento alle impostazioni generali, si condivide l'introduzione di un sistema di corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard del servizio commisurato ai c.d. costi di mancato adeguamento degli impianti, associati a specifici livelli di servizio (standard) applicati a tutti i punti di misura in ingresso e uscita dalla rete di trasporto, con l'obiettivo di favorire un miglioramento complessivo dell'attività di misura nel trasporto gas. Si condivide altresì la possibilità di introdurre un sistema di responsabilizzazione al rispetto dei livelli di servizio in grado di fornire adeguati incentivi economici al miglioramento dell'attività di misura, prevedendo corrispettivi di mancato rispetto degli standard di entità maggiore laddove non siano rispettati i requisiti minimi e di entità inferiore laddove siano rispettati oltre ai requisiti minimi anche quelli ottimali (nonché ulteriori maggiorazioni in caso di attestazioni non veritiere sul rispetto dei requisiti minimi/ottimali). Tale approccio potrà consentire di promuovere un miglior funzionamento del sistema attraverso l'adozione di impianti che consentano di considerare le evoluzioni tecnologiche e le migliori prassi disponibili a supporto del processo di transizione energetica.

Come segnalato al precedente punto di consultazione S5, si ritiene necessario definire un apposito assetto che consenta l'applicazione dei corrispettivi per il mancato adeguamento degli impianti ai vari soggetti, e opportune misure da intraprendere nei confronti dei titolari di impianti che si dimostrino inadempienti, generando danni al sistema gas nel suo complesso. Preso atto dell'orientamento dell'Autorità di non voler imporre una natura strettamente vincolante dei requisiti, si rimanda alle considerazioni espresse agli spunti S6 ed S7 circa l'opportunità di considerare i livelli di servizio come non rispettati nei casi in cui la mancata ottemperanza ai requisiti stessi comprometta la disponibilità e/o la telelettura dei dati di misura.

In merito al dimensionamento dei corrispettivi si ritiene condivisibile l'adozione di un criterio che consenta di riflettere il valore sottratto dal titolare dell'impianto al sistema gas in conseguenza dell'errore di misura, nell'ipotesi per lui più vantaggiosa, ossia il costo di acquisto evitato per il gas non misurato. Si segnala tuttavia come questa condizione non



sussista nel caso in cui l'impianto di misura risulti di proprietà dell'impresa di trasporto, in quanto soggetto terzo rispetto al valore del gas misurato. L'impresa di trasporto, infatti, non essendo un consumatore di gas non trae alcun beneficio connesso al costo di acquisto evitato per il gas non misurato e pertanto l'applicazione di tale corrispettivo sarebbe sproporzionata. A livello di sistema, l'errore di misura determina un errore di allocazione dei volumi prelevati dalla rete su cui l'impresa di trasporto è già fortemente responsabilizzata dal meccanismo di riconoscimento del GNC introdotto con Deliberazione 569/2020/R/Gas. Alla luce di quanto sopra si ritiene che nel caso in cui l'impianto di misura sia di proprietà dell'impresa di trasporto i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di *metering* non debbano trovare applicazione o comunque in misura non superiore a quanto già definito con Deliberazione 569/2020/R/Gas.

In merito all'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità prospettati nel nuovo assetto, si ritiene necessario prevedere che l'impresa di trasporto trovi opportuno riconoscimento dei costi operativi emergenti riconducibili alla gestione delle relative attività correlate (i.e. attività di monitoraggio di standard e requisiti, attività di fatturazione, incasso e versamento alla CSEA). Relativamente all'ammontare oggetto del gettito da versare a CSEA, come indicato al precedente spunto di consultazione S5 si ritiene siano da considerare gli ammontari effettivamente incassati dall'impresa di trasporto in luogo degli importi fatturati.

In relazione alle tempistiche di avvio dei corrispettivi si segnala la necessità di prevedere che questi trovino eventuale applicazione nei confronti dell'impresa di trasporto, in caso di cessione dell'impianto, decorso un termine di tempo sufficientemente ampio ad intraprendere le eventuali attività di adeguamento individuate nel Piano di upgrading. Questo anche in considerazione della numerosità di impianti rispetto ai quali potrebbe essere manifestata la volontà di cessione da parte del titolare, anche in prossimità dell'avvio del nuovo assetto (i.e. gennaio 2023). Con riferimento all'orientamento proposto nel documento di consultazione di non prevedere un corrispettivo per il mancato rispetto del piano di manutenzione così come invece prospettato da Snam Rete Gas nell'ambito della consultazione sulle Linee operative si rimanda alle considerazioni espresse in risposta allo spunto di consultazione S6.

Si condivide l'approccio proposto nel documento di consultazione secondo cui Snam Rete Gas, nell'ambito dell'attività di monitoraggio verso l'Autorità, provveda a dare


opportuna informativa del mancato rispetto degli standard da parte dei titolari degli impianti e/o del mancato pagamento dei corrispettivi applicati, in particolare in caso di reiterata inadempienza. Si condivide altresì la possibilità per l'impresa di trasporto di segnalare eventuali necessità di duplicazione degli impianti, ed avviare eventuali attività di realizzazione decorso un termine di 90 giorni come quello indicato (fornendo in tale occasione una indicazione delle tempistiche necessarie). Si evidenzia tuttavia come possano verificarsi delle situazioni in cui l'impresa di trasporto non possa procedere alla duplicazione dell'impianto stesso, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'impossibilità di individuare un'area adeguata nella quale provvedere alla realizzazione dell'impianto di misura. In questa e in altre casistiche, che verrebbero opportunamente indicate da parte dell'impresa di trasporto nel Codice di Rete, come soluzione di ultima istanza si dovrebbe poter prevedere la possibilità di attivare su indicazione dell'Autorità la procedura per la discatura del punto (in qualità di punto che non dispone di requisiti per il conferimento).

In relazione all'indicatore B *“Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger”*, si ritiene opportuno prevedere che in caso di indisponibilità del *flow computer/data logger*, le informazioni eventualmente recuperate in campo non siano comunque considerate ai fini della determinazione dell'indicatore stesso. Questo in quanto risulterebbe possibile recuperare anche direttamente da campo i soli dati tra una lettura e la successiva senza che sia disponibile la granularità oraria/giornaliera necessaria.

In merito all'Indicatore I *“Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale/UdB”* si evidenzia come l'assetto prospettato dal documento di consultazione, che prevede un indennizzo ed una penalità, non sia condivisibile in quanto di fatto costituirebbe una doppia sanzione riferita alla stessa prestazione, una a favore del singolo soggetto cui sarebbe erogato l'indennizzo e una al sistema cui verrebbe versata la penalità.

Anche alla luce di quanto sopra indicato, con riferimento al sistema di penalità previsto per l'attività di *meter reading*, in virtù del fatto che si riferisce a livelli di qualità del servizio con cui le imprese di trasporto regolate forniscono informazioni agli utenti ai fini di un più preciso svolgimento dell'attività di bilanciamento, si ritiene più opportuno prevedere un meccanismo di premi e penalità asimmetrico (con relativo cap&collar), in sostituzione

dello schema proposto nel documento di consultazione. Il calcolo della performance con cui determinare gli eventuali premi e penalità potrebbe essere determinata come media dei valori assunti dagli indicatori di qualità del servizio di *meter reading* già individuati nel documento di consultazione (Indicatori I e J). Lo schema di incentivazione potrebbe essere definito secondo quanto riportato nella figura di seguito rappresentata secondo i livelli di servizio rivisti proposti al precedente spunto di consultazione S7.



In base allo schema proposto si ritiene che il meccanismo di premi penalità possa essere dimensionato considerando un incentivo economico massimo pari a -0,5/+3 milioni di euro/anno rispetto al target individuato.

## 5. CENSIMENTO IMPIANTISTICO, PIANO DI ADEGUAMENTO E CESSIONE DEGLI IMPIANTI

**S11.** Osservazioni in merito al censimento impiantistico e alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto.

Con riferimento alle modalità di effettuazione del censimento impiantistico, si condivide l'orientamento espresso dall'Autorità di prevedere in capo a ciascuna impresa di trasporto il compito di reperire le necessarie informazioni relativamente agli impianti di misura connessi alla propria rete. Si condivide altresì la proposta secondo cui le informazioni raccolte dalle singole imprese di trasporto siano rese disponibili nell'ambito di un sistema informativo centralizzato gestito dall'impresa maggiore di trasporto, secondo un *format* predisposto dalla stessa Snam Rete Gas. A tal riguardo Snam Rete Gas sta già provvedendo a definire le informazioni e i documenti che ciascuna impresa di trasporto sarà tenuta a raccogliere e mettere a disposizione relativamente agli impianti di misura interconnessi alla propria rete. In merito alla manifestazione dell'interesse a cedere l'impianto nell'ambito del censimento impiantistico, si ritiene comunque utile ai fini delle valutazioni che dovranno essere effettuate prevedere la possibilità per i titolari dell'impianto di indicare già in questa fase la loro volontà definitiva di procedere alla cessione (o in caso tale decisione non sia stata ancora completamente maturata, di fornire una manifestazione di interesse di natura non vincolante). In tale ambito si condivide l'impostazione per cui la volontà di procedere alla cessione possa essere manifestata alle imprese di trasporto in qualunque momento, anche successivamente al censimento impiantistico ed all'entrata in vigore del nuovo assetto.

Fermo restando che ciascuna impresa di trasporto è tenuta a verificare l'attendibilità dei dati e delle informazioni raccolte dai titolari degli impianti prima di provvedere al loro caricamento sul sistema informativo centralizzato, in modo da limitare la necessità di verifiche a posteriori nonché anticipare eventuali criticità e anomalie, si condivide l'impostazione secondo cui ogni singola impresa di trasporto debba poter accedere al data base centralizzato per le necessarie verifiche sulle informazioni caricate e verifiche di conformità con le informazioni loro disponibili.

Si condivide infine l'orientamento espresso nel documento di consultazione relativamente alla mancata partecipazione al censimento prevedendo nel caso di reiterata mancata messa a disposizione dei dati da parte del titolare dell'impianto, che l'Autorità possa fare ricorso ai propri poteri di verifica ispettiva al fine di reperire le

informazioni necessarie, eventualmente prevedendo specifiche sanzioni, e che in ogni caso, in assenza delle informazioni necessarie a definire le caratteristiche impiantistiche, nel caso di mancato rispetto degli standard di qualità si applichino i corrispettivi maggiorati analogamente all'ipotesi di mancato rispetto dei requisiti minimi. Analogamente a quanto osservato in risposta agli spunti S9 e S10 si ritiene possa essere valutata l'opportunità di prevedere che in caso il titolare dell'impianto di misura non provveda a fornire le informazioni necessarie alla corretta applicazione delle norme di cui al nuovo assetto, il punto di riconsegna associato possa essere considerato non disporre dei requisiti necessari per il conferimento.

<b>S12.</b> Osservazioni in merito al Piano di adeguamento e alla cessione degli impianti di misura all'impresa di trasporto.
---

Con riferimento a quanto previsto in merito al piano di adeguamento degli impianti, si condivide l'impostazione prevista nel documento di consultazione per cui l'*upgrading* degli impianti di misura dovrebbe avvenire secondo un principio di gradualità, dando priorità agli impianti più significativi in termini di potenziali errori nella rilevazione del dato misura. Si condivide altresì l'impostazione proposta secondo cui il piano di adeguamento debba essere predisposto da ciascun soggetto regolato relativamente agli impianti nella propria titolarità. In tale ambito si condivide l'impostazione indicata dall'Autorità secondo cui le imprese di trasporto debbano poter mettere in atto tutti gli adeguamenti ritenuti necessari al rispetto dei requisiti e dei livelli di servizio, in particolare nei casi in cui sia tenuta all'acquisizione di un impianto<sup>11</sup> di un soggetto terzo a seguito della volontà di cessione.

Con riferimento ai corrispettivi economici per mancato rispetto dei livelli di servizio si ritiene opportuno prevedere che in caso di cessione all'impresa di trasporto l'applicazione degli standard di servizio decorra dalla data di termine dell'eventuale adeguamento impiantistico (come individuato nel Piano di acquisizione/upgrading), in base al tempo necessario all'esecuzione dei necessari interventi, anche tenuto conto della numerosità degli impianti per cui si potrebbe essere manifestata la volontà di

---

<sup>11</sup> Fatta salva la presenza di elementi ostativi quali quelli riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo nel seguito della risposta e per i quali si ritiene che l'impresa di trasporto non debba essere obbligata al subentro nella titolarità.

cessione da parte dei titolari in prossimità dell'avvio del nuovo assetto (i.e. gennaio 2023).

Si ritiene condivisibile prevedere la possibilità, pur senza introdurre specifiche disposizioni regolatorie, per la cessione di impianti di misura nella titolarità di altri soggetti regolati. A tal proposito si ritiene che la medesima previsione debba intendersi riferita anche agli altri soggetti operanti nel settore gas, quali ad esempio produttori di gas e di biometano, sempre nell'eventualità non si rilevino eventuali elementi ostativi. Si condivide altresì l'impostazione secondo cui i titolari degli impianti avranno la possibilità di manifestare la volontà di cessione all'impresa di trasporto anche successivamente al censimento impiantistico, secondo modalità operative definite dall'impresa di trasporto nel proprio Codice. Si ritiene infine opportuno di norma non prevedere una facoltà di riacquisto dell'impianto di misura da parte del cliente finale, al fine di evitare problematiche sia di natura amministrativa che gestionale nonché in termini di applicazione dei livelli di servizio.

Con particolare riferimento alle modalità di cessione degli impianti si condivide l'impostazione proposta dall'Autorità secondo cui l'impresa di trasporto non debba essere tenuta all'acquisizione dell'impianto in presenza di eventuali elementi ostativi, quali ad esempio: l'impossibilità di accedere in sicurezza agli impianti di misura, il rifiuto del titolare dell'impianto ovvero del proprietario delle aree a stipulare atti idonei a garantire l'accesso in sicurezza alle aree dove è collocato l'impianto, diritto di proprietà dell'impianto in capo a un soggetto diverso dal titolare dell'impianto. Si condivide altresì quanto previsto dal documento di consultazione secondo cui le modalità di accesso più opportune per il regolare e sicuro svolgimento dell'attività di misura da parte dell'impresa di trasporto in caso subentro nella titolarità dell'impianto debbano essere disciplinate da opportune disposizioni da includere nel Codice di rete, che il soggetto cedente dovrà impegnarsi a rispettare, pena l'impossibilità di poter esercitare la facoltà di cessione<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> In proposito, si precisa che nel Codice di Rete dovranno essere previsti gli obblighi che il soggetto cedente dovrà sottoscrivere e rispettare, nonché impegnarsi a far sottoscrivere e rispettare da parte di suoi eventuali aventi causa, sempre al fine di consentire l'accesso all'impianto da parte dell'impresa di trasporto pena l'impossibilità di poter esercitare la facoltà di cessione. In ogni caso, affinché le attività di *metering* e di monitoraggio possano essere espletate, è condizione essenziale che il Codice di Rete preveda gli strumenti e le modalità con le quali le imprese di trasporto possano sempre e in ogni caso accedere agli impianti di misura, anche in assenza di diritto di servitù ai fini dell'accesso alle aree dove è collocato l'impianto.

**S13.** Osservazioni in merito al criterio di incentivazione dell'impresa maggiore di trasporto in relazione al numero di impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti.

La proposta di prevedere l'introduzione di un meccanismo di incentivazione *output-based* in relazione alle responsabilità speciali attribuite all'impresa maggiore di trasporto in termini di verifiche ispettive si ritiene condivisibile.

In particolare, si ritiene percorribile lo schema proposto di prevedere l'individuazione di un livello target di verifiche da effettuarsi in ciascun anno da definire in relazione agli impianti ispezionabili in un anno e al numero di ispezioni ritenute opportune nel corso della vita utile degli impianti. Si rileva tuttavia l'opportunità di prevedere che l'attività di verifica a campione sugli impianti di misura non si limiti esclusivamente agli impianti connessi alle sole reti delle altre imprese di trasporto ma alla totalità degli impianti di misura funzionali al servizio di trasporto stesso, al fine di porre in atto le necessarie verifiche circa la veridicità delle informazioni fornite e circa il funzionamento degli impianti stessi sull'intero perimetro. In tale ambito nel perimetro che risulterebbe potenzialmente oggetto di verifica rientrerebbero i circa 8.000 impianti di misura dislocati su tutto il territorio nazionale. Questo implicherebbe un numero di ispezioni pari a circa 400 all'anno<sup>13</sup> da moltiplicare per il numero di volte che si ritiene un impianto meriti di essere ispezionato nel corso della propria vita economico/tecnica individuata ai fini regolatori.

In considerazione del fatto che per alcuni impianti di minore criticità (anche riferita alla portata erogata) potrebbe essere sufficiente una frequenza di ispezione minore rispetto ad impianti di maggiore criticità con impatti più rilevanti per il sistema, si ritiene che livello di ispezioni target possa essere dimensionato a regime indicativamente nell'ordine di circa 2.700 impianti all'anno<sup>14</sup>. Tale valore dovrebbe poter comunque essere definito e aggiornato anche in relazione al piano di adeguamento ed acquisizione degli impianti.


Ferma restando la necessità del pieno riconoscimento dei costi incrementali che l'impresa maggiore si troverà a sostenere per l'esecuzione dell'attività in oggetto secondo i target annuali che saranno individuati, si ritiene opportuno prevedere un meccanismo di premi e penalità asimmetrico (con relativo cap&collar). In tale ambito, si

---

<sup>13</sup> Determinato come 8.000 impianti diviso per la vita regolatoria dell'impianto stesso pari a 20 anni.

<sup>14</sup> Tale valore è stato determinato valutando l'opportunità di effettuare circa 10 verifiche/ispezioni nel corso della vita regolatoria sugli impianti di maggiori dimensioni e 5 verifiche/ispezioni sugli impianti di minori dimensioni. A tale valore si dovrebbe poter arrivare progressivamente tenuto conto del reperimento e della formazione del personale da dedicare a tale attività.

ritiene che il valore dell'incentivo possa essere dimensionato ad un valore massimo pari a -0,5/+3 milioni di euro/anno in caso di effettuazione di un numero di ispezioni di  $\pm 20\%$  rispetto al valore target annuale, secondo lo schema sotto riportato.





## 6. ASPETTI TARIFFARI

**S14.** Osservazioni in merito ai criteri di regolazione tariffaria del servizio di misura e di valorizzazione degli impianti ceduti all'impresa di trasporto.

**S15.** Osservazioni in merito all'opportunità di prevedere specifiche forme di incentivazione alla cessione degli impianti di misura.

In linea generale si ritiene condivisibile l'applicazione del criterio del costo storico rivalutato (al netto della quota già degradata sulla base dell'ammortamento determinato in applicazione della vita utile regolatoria) ai fini del riconoscimento tariffario per gli asset di misura ceduti all'impresa di trasporto. Tale metodologia costituisce infatti una prassi ormai consolidata nel sistema di regolazione italiano per la valorizzazione degli asset regolati nonché una *best practice* a livello internazionale.

In tale ambito, si ritiene tuttavia necessario prevedere che all'impresa di trasporto siano riconosciuti tutti i costi sostenuti per l'adeguamento dell'impianto al fine di consentirne il corretto funzionamento nel rispetto dei requisiti e degli standard di servizio, nonché i costi accessori (ad es. costi notarili e amministrativi) di acquisizione dell'impianto di misura, anche nell'ipotesi di acquisizione di un impianto completamente ammortizzato e dunque con valore tariffario residuo nullo.

In merito ai casi di indisponibilità del valore di costo storico di prima iscrizione a bilancio, si condivide la proposta dell'Autorità di adottare un criterio di riconoscimento basato sui costi storici medi di impianti confrontabili. In caso di mancata disponibilità dell'anno di entrata in esercizio dell'impianto di misura oggetto di acquisizione oppure dei dati relativi ad eventuali *upgrade* effettuati sull'impianto, si ritiene opportuno che il soggetto cedente autocertifichi tali informazioni attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai fini del relativo riconoscimento tariffario per l'impresa di trasporto acquirente.

Si segnala altresì la necessità di garantire un lasso di tempo sufficiente all'impresa di trasporto che si trovi ad acquisire uno o più impianti di misura a seguito della manifestazione della volontà di cessione da parte del titolare per l'effettuazione degli eventuali interventi di adeguamento di tali misuratori, durante il quale non siano applicati i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio (anche in relazione ai requisiti minimi e ottimali). Tale periodo di sospensione dell'applicazione dei corrispettivi risulta particolarmente rilevante in considerazione della possibilità di dover dar corso ad un

piano di adeguamento degli impianti di misura pluriennale o successivo all'avvio dell'applicazione dei corrispettivi anche in virtù della possibilità per i titolari di manifestare la volontà di cessione in un qualunque momento. Le tempistiche di sospensione dall'applicazione dei corrispettivi verrebbero indicate dall'impresa di trasporto nell'ambito del piano di adeguamento comunicato all'Autorità e periodicamente aggiornate in coerenza con l'avanzamento del programma di *upgrading* degli impianti.

In merito ai costi operativi conseguenti alla gestione degli impianti di misura che potranno essere acquisiti (inclusivi dei costi eventualmente da riconoscere al precedente titolare dell'impianto successivamente alla cessione quali ad es. energia elettrica)<sup>15</sup> nonché delle nuove attività poste in capo all'impresa maggiore di trasporto (e.g. monitoraggio, fatturazione corrispettivi etc), si ritiene opportuno che tali costi emergenti siano riconosciuti nei primi anni sulla base della miglior stima presentata dall'impresa di trasporto, in modo analogo alle modalità di riconoscimenti dei costi operativi per le nuove imprese di trasporto (art. 11 della RTTG). Tali costi, perlomeno fino all'entrata a regime del piano di acquisizione, dovrebbero risultare *pass-through* per l'impresa di trasporto, ossia oggetto di conguaglio annuale con CSEA della differenza tra costi riconosciuti e costi effettivi.

Come indicato in precedenza si ritiene che un processo di efficiente razionalizzazione e concentrazione dell'attività possa favorire un miglioramento del servizio e sostenere lo sviluppo e la trasparenza del mercato. In tale prospettiva, un ulteriore potenziamento dell'incentivo economico alla cessione degli impianti (attualmente prospettato nel documento di consultazione come possibilità di concedere una riduzione del corrispettivo CMCF pari al 50% per 4 anni ai titolari degli impianti che cedano la proprietà all'impresa di trasporto) si ritiene possa favorire un percorso verso una gestione maggiormente unitaria ed armonizzata dell'attività di misura.

In merito alla scomposizione del corrispettivo CM<sup>T</sup> nelle sue componenti fondamentali, si condivide l'impostazione proposta dall'Autorità di mantenere l'attuale struttura tariffaria ed eventualmente integrare le informazioni già rese disponibili in sede di approvazione tariffaria ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 460/2017. In relazione al dimensionamento del corrispettivo CM<sup>CF</sup> in funzione della dimensione dell'impianto o della categoria di utenza, si condivide l'opportunità di introdurre una

---

<sup>15</sup> Cfr. paragrafo 14.17 b) del documento di consultazione

differenziazione in funzione della dimensione degli impianti in grado di garantire una maggiore aderenza dei corrispettivi tariffari ai costi sottostanti, anche tenuto conto delle differenti caratteristiche e dei più stringenti requisiti impiantistici e prestazionali richiesti ai misuratori di maggiori dimensioni. Alla luce del prospettato avvio del riassetto dell'attività previsto diventare pienamente operativo a gennaio 2023 e della opportunità che i titolari dell'impianto dispongano di un quadro quanto più possibile completo e definito per poter esprimere la propria volontà di cessione, si ritiene opportuno considerare tale differenziazione già a partire dal prossimo anno termico 2022/2023 (in caso anche a seguito di un processo di consultazione dedicato) e non rimandarlo nell'ambito del processo di definizione dei criteri tariffari per il 6° periodo di regolazione.